

**EMENDAMENTO 692**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 692  
Articolo 45 quater (nuovo)

*Articolo 45 quater*

*Fino al 31 dicembre 2009 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1° gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, paragrafo 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i paragrafi 4 e 8 dell'Allegato V nella versione anteriore al 31 dicembre 2006.*

**EMENDAMENTO 693**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

## Emendamento 693

Allegato I, paragrafo 14, tabella 1 e commi 1b, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo proposto dalla Commissione

*Tabella 1*

<b><i>Voci</i></b>	<b>Copertura patrimoniale del rischio specifico</b>
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% <b><i>secondo l'approccio RSA o IRB.</i></b>	0%
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri <b><i>ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% secondo l'approccio RSA o IRB.</i></b> Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.	0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi) 1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)  1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
<b><i>Tutte le altre voci</i></b>	<b><i>8,00%</i></b>

Tabella 1

<b>Categorie</b>	<b>Copertura patrimoniale del rischio specifico</b>
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri <i>che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i>	0%
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri <i>che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 e 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte 1, paragrafo 28 della direttiva [2000/12/CE], e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di</i>	0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi) 1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)  1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)

<p><i>valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i></p> <p>Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.</p>	
<p><i>Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte 1, paragrafo 28 della direttiva [2000/12/CE] e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i></p> <p><i>Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15. 0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi)</i></p>	<p><i>0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)</i></p> <p><i>1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)</i></p> <p><i>1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)</i></p>
<p><i>Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche</i></p>	<p><i>8,00%</i></p>

<p><i>multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte 1, paragrafo 26 della direttiva [2000/12/CE], e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 o 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i></p> <p><i>Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione prescelta.</i></p>	
<p><i>Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione dell'attività creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE] e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione di qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i></p>	<p>12,00%</p>

*Per gli enti creditizi che applicano le norme per la ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], per beneficiare di un determinato grado della scala di valutazione della qualità creditizia l'obbligato dell'esposizione deve beneficiare di un rating interno corrispondente a una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella corrispondente al grado in questione della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione per il rischio delle esposizioni nei confronti delle imprese degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].*

*Agli strumenti emessi da un emittente non qualificato viene attribuito un coefficiente di copertura patrimoniale del rischio specifico pari all'8% o al 12% in base alla tabella sopra riportata. Le autorità competenti possono imporre agli enti di applicare una copertura patrimoniale per il rischio più elevata e/o non consentire la compensazione tra tali strumenti e qualsiasi altro strumento di debito ai fini della determinazione dell'entità del rischio generale di mercato.*

*Le esposizioni di cartolarizzazione che sarebbero soggette ad un trattamento di detrazione in base a quanto stabilito all'articolo 66, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] o ad un rischio ponderato al 1250% come stabilito all'Allegato IX, parte 4 di tale direttiva, sono soggette a una copertura patrimoniale non inferiore a quella fissata nell'ambito di tali trattamenti. Per gli strumenti di liquidità non soggetti a rating è prevista una copertura patrimoniale non inferiore a quella stabilita all'Allegato IX, parte 4 della direttiva [2000/12/CE].*

**EMENDAMENTO 694**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

---

Emendamento 694  
Allegato I, paragrafo 15, lettera d)

d) **sono** posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente **dalle autorità competenti**, sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE];

d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE]; **(i) che sono considerate dagli enti interessati come sufficientemente liquide e (ii) la cui qualità di investimento è, secondo quanto stabilito discrezionalmente dagli enti, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);**

Or. en

20.9.2005

A6-0257/695

**EMENDAMENTO 695**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 695

Allegato I, paragrafo 15, lettera d bis) (nuova)

*d bis) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente al grado 2 della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione per il rischio delle esposizioni nei confronti degli enti degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE] e che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla presente direttiva.*

Or. en



20.9.2005

A6-0257/696

**EMENDAMENTO 696**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 696  
Allegato I, paragrafo 35, lettera a)

a) gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella Tabella 1, la ponderazione dell'8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

a) gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella Tabella 1, la ponderazione dell'8 % **o del 12%** o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

Or. en

20.9.2005

A6-0257/697

**EMENDAMENTO 697**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

---

Emendamento 697  
Allegato II, titolo

CALCOLO DEI REQUISITI  
PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI  
REGOLAMENTO E DI CONTROPARTE

CALCOLO DEI REQUISITI  
PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI  
REGOLAMENTO E **IL RISCHIO DI  
CREDITO** DI CONTROPARTE

Or. en

**EMENDAMENTO 698**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

---

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

Emendamento 698  
Allegato II, paragrafo 1

1. Per le transazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A *della tabella di cui al punto 2.*

1. Per le transazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, *valute estere* e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, *la valuta estera* o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A *della tabella 1.*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/699

**EMENDAMENTO 699**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 699  
Allegato II, paragrafo 2

*2. In deroga alle disposizioni del punto 1, un ente può, con l'accordo delle autorità competenti, calcolare la copertura patrimoniale richiesta moltiplicando il prezzo di liquidazione convenuto per ogni operazione che risulta non liquidata in un periodo compreso fra 5 e 45 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della tabella 1. A decorrere da 46 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, la copertura patrimoniale deve essere pari al 100 % della differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto, come risulta dalla colonna A della tabella 1.*

*Soppresso*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/700

**EMENDAMENTO 700**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 700  
Allegato II, paragrafo 2, tabella 1, colonna B

**Colonna B**

**Soppresso**

**(%)**

**0,5**

**4,0**

**9,0**

**cfr. punto 2**

Or. en

20.9.2005

A6-0257/701

**EMENDAMENTO 701**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo Vert/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 701

Allegato II, dopo la Tabella 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

**CONSEGNE GRATUITE**

*2 bis. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla Tabella 1 bis, se:*

*a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverle o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento; e*

*b) nel caso di transazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/703

**EMENDAMENTO 702**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

AM\581438vitIT.doc

PE 361.882v01-00

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 702

Allegato II, dopo il paragrafo 2 bis, Tabella 1 bis (nuova)

**Tabella 1 bis: Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni rimaste inadempite**

<i><b>Tipo di transizione</b></i>	<i><b>Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna</b></i>	<i><b>Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna</b></i>	<i><b>Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione</b></i>
<i><b>Operazioni rimaste inadempite</b></i>	<i><b>Nessun requisito patrimoniale</b></i>	<i><b>Trattamento come esposizione</b></i>	<i><b>Dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva dai fondi propri</b></i>

Or. en

**EMENDAMENTO 703**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

---

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

Emendamento 703

Allegato II, dopo la Tabella 1a, paragrafo 2 ter (nuovo)

*Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle operazioni non adempiute trattate secondo la colonna 3 della Tabella 1 bis, gli enti che utilizzano l'approccio di cui agli articoli 84-89 della direttiva [2000/12/CE] possono attribuire la probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non hanno alcuna altra esposizione al di fuori del libro di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime della perdita in caso di inadempimento (LGD) possono applicare la LGD di cui all'Allegato VII, Parte 2, paragrafo 8 bis della direttiva [2000/12/CE] alle esposizioni inerenti a operazioni inadempite trattate conformemente alla colonna 3 della Tabella 1 bis a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, gli enti che utilizzano l'approccio di cui agli articoli 84-89 della direttiva [2000/12/CE] possono applicare i coefficienti di ponderazione per il rischio di cui agli articoli 78-83 della direttiva [2000/12/CE] a condizione che vengano applicati a tutte queste esposizioni o*



*possono applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100%.*

*Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni inadempite non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100%.*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/704

**EMENDAMENTO 704**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 704

Allegato II, paragrafo 2 quater (nuovo)

*2 quater. In caso di gravi perturbazioni nel funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali calcolati in conformità dei paragrafi 1 e 2 bis finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, la mancata liquidazione di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerata come un inadempimento ai fini del rischio di credito.*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/705

**EMENDAMENTO 705**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 705  
Allegato II, paragrafo 3, titolo

RISCHIO DI CONTROPARTE

RISCHIO DI **CREDITO DI**  
CONTROPARTE (**CCR**)

Or. en

20.9.2005

A6-0257/706

**EMENDAMENTO 706**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 706

Allegato II, paragrafo 3, parte introduttiva

3. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte relativo ad esposizioni dovute a

3. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di **credito di** controparte (**CCR**) relativo ad esposizioni dovute a

Or. en

20.9.2005

A6-0257/707

**EMENDAMENTO 707**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 707  
Allegato II, paragrafo 3, lettera d)

*(d) esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti derivati negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, punto 2, lettera d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.*

*(d) operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci;*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/708

**EMENDAMENTO 708**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione**

**A6-0257/2005**

**di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 708

Allegato II, paragrafo 3, lettera d bis) (nuovo)

*(d bis) operazioni con regolamento a lungo termine.*

Or. en

**EMENDAMENTO 709**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

---

## Emendamento 709

Allegato V, paragrafo 2, comma 1, lettera b)

(b) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi;

(b) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi. ***L'unità esegue altresì la verifica iniziale e intermedia del modello interno;***

Or. en

20.9.2005

A6-0257/710

### EMENDAMENTO 710

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

#### Relazione

A6-0257/2005

#### di Alexander Radwan

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

#### Emendamento 710

Allegato V, paragrafo 2, comma 1, lettera g)

(g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;

(g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti. ***Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di imminente inadempimento, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nel modello del VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili.***

Or. en



**EMENDAMENTO 711**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 711

Allegato V, paragrafo 2 bis (nuovo)

*2 bis. Gli enti devono disporre di processi che assicurino che i loro modelli interni siano stati adeguatamente convalidati da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente corretti e riflettano adeguatamente tutti i principali fattori di rischio. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida deve anche essere effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello non più adeguato. Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori pratiche di mercato. Per la convalida dei modelli non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti:*

*a) effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si*

*fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;*

*b) effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del modello, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;*

*c) ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.*

Or. en

**EMENDAMENTO 712**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE e Wolf Klinz, a nome del gruppo VERT/ALE

**Relazione****A6-0257/2005****di Alexander Radwan**

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486) - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamento del Parlamento

---

## Emendamento 712

## Allegato V, paragrafo 3, comma 2

Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

***Le autorità competenti hanno facoltà di imporre, a livello nazionale, agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati economici teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate nel giorno successivo) o sulla base dei risultati economici risultanti dall'attività di negoziazione effettivamente svolta (al netto dei diritti, delle commissioni e dei proventi netti da interessi) o sulla base di entrambi.***

Or. en